

RG. 14/2019 liquidazione del patrimonio



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

SEZIONE TERZA CIVILE

Il Giudice
a scioglimento della riserva assunta
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento per esdebitazione ex art. 14 *terdecies* L. 3/2012 di cui all'RG sopra indicato promosso su ricorso depositato il 19.02.2025 a seguito della chiusura della procedura di liquidazione del patrimonio dichiarata con decreto del Tribunale in data 23.01.2025

DA

SCHIAVO LUANA (C.F. SPTMTT71P14F205K) assistita e difesa dall'avv. SPATARO MATTEO

Letti gli atti,
esaminati i documenti,
visto il parere del liquidatore dott. Michele Pozzoli e dell'OCC dott. Giuseppe Giampaolo

Rilevato che

§ con decreto reso in data 10.05.2019 il Tribunale di Monza ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14*ter* L. 3/2012 di SCHIAVO LUANA;

§ in data 23.01.2025 veniva dichiarata la chiusura della liquidazione;

§ la SCHIAVO chiedeva pertanto l'ammissione, ex art. 14*terdecies* L. 3/2012, al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non integralmente soddisfatti;

§ a fondamento dell'istanza ha allegato la sussistenza di tutti i presupposti per accedere al beneficio dell'esdebitazione come richiesti dall'art. 14*terdecies* L. 3/2012, producendo anche il Certificato dei carichi pendenti;



§ fissata l'udienza per l'esame del ricorso, onerando la parte ricorrente della previa notifica del decreto e dell'istanza a tutti i creditori non integralmente soddisfatti;

§ sentito il liquidatore dott. Michele Pozzoli ed acquisito il parere dell'OCC dott. Giuseppe Giampaolo;

§ all'udienza del 8.07.2025, a seguito di rinvio d'ufficio, l'istante insisteva per l'accoglimento del ricorso ed il difensore esibiva le notifiche, già depositate telematicamente, effettuate ai creditori insoddisfatti o parzialmente soddisfatti del ricorso e del decreto di fissazione udienza, nonché rinotifica agli stessi del provvedimento di rinvio; il liquidatore si riportava al proprio parere ed il Tribunale si riservava la decisione.

Considerato che

i. il ricorso risulta tempestivo, essendo stato presentato entro l'anno dalla chiusura della procedura di liquidazione e ritualmente notificato ai creditori insinuati al passivo (cfr. notifiche a mezzo pec depositate dal difensore del ricorrente il 3.04.2025 e 8.07.2025);

ii. il liquidatore ha inoltre confermato gli assunti del ricorrente in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti ai fini dell'accoglimento della domanda, evidenziando che:

“la situazione debitoria è derivata per la quasi totalità dal rapporto di coniugio con l'ex marito Sig. Vito Mandola, con il quale era sposata in regime di separazione dei beni, il quale non soltanto non ha rispettato gli accordi di separazione che lo obbligavano a pagare il debito residuo contratto con Unicredit Sp.A. fino alla scadenza del mutuo, ma ha altresì determinato, in forza di una procura generale rilasciatagli all'epoca dalla moglie, gli ulteriori inadempimenti della ricorrente, costretta ad onorare un'obbligazione contratta in passato con UBI Banca – Banca Popolare di Bergamo esclusivamente dall'ex marito e dalla quale non ha tratto nessun beneficio, essendo unicamente garante attraverso una fidejussione omnibus

*Come su indicato, dall'accertamento del passivo è emerso come effettivamente il 90% dei debiti fossero riconducibili: al **finanziamento di natura ipotecaria** (pari a circa 170.000,00 euro) contratto, unitamente all'ex marito, per l'acquisto della prima casa e **rimborsato all'esito della procedura di liquidazione per circa il 65%¹**;*

*al **credito residuo di circa 35.000,00 euro vantato da UBI Banca in forza della suddetta garanzia fidejussoria prestata a favore del marito, rimborsato per circa il 5,5%.***

¹ Dovendosi ritenere mero refuso la percentuale del 67% indicata nel parere



Come indicato in premessa, all'esito del Riparto Finale, sono stati dunque soddisfatti in parte (ed in percentuale considerevole) i creditori, per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione"

Così concludendo

*"rilevato il ricorrente in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto dell'22.03.25, ha altresì provveduto nei termini indicati alla notifica del ricorso e del relativo decreto a tutti i creditori, stante la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 14 terdecies commi 1 e 2 L. 3/2012 e vista la positiva valutazione della condotta e della meritevolezza del debitore, attestata sia dall'O.C.C. che dallo scrivente, esprime il proprio **nulla osta al beneficio dell'esdebitazione ex art. 14-terdecies L.n.3/2012**";*

iii. conclusione confermata anche dall'OCC.

Ritenuto, sulla base di quanto precede, che il ricorso possa essere accolto, stante la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 14 *terdecies* comma 1 L. 3/2012 come confermato anche dal liquidatore e dall'OCC nel parere positivo espresso.

Risulta altresì soddisfatto il requisito del parziale soddisfacimento dei creditori ammessi, in quanto sono stati soddisfatti integralmente i crediti prededucibili; il 65% circa del creditore privilegiato ipotecario ed il 5,5% circa dei creditori chirografari (cfr. pg. 5 Parere liquidatore)

Alla luce delle suddette percentuali deve ritenersi che il soddisfacimento non sia irrisorio.

Va inoltre osservato che il disposto dell'art. 14 *terdecies* l. 3/2012 deve essere interpretato conformemente alle coordinate ermeneutiche fornite dalla Suprema Corte nell'esegesi dell'art. 142, comma 2, l.f., secondo la quale *"Il legislatore si è invero limitato a stabilire al riguardo che al fine indicato [per esser, cioè, concessa l'esdebitazione] occorre il pagamento di una parte dei debiti esistenti, e sarà dunque compito del giudice del merito, con il suo prudente apprezzamento, accertare quando ciò si sia verificato, quando cioè la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesti per il riconoscimento del beneficio sul quale è controversia"* (Cass. civ., SS.UU., 18/11/2011, n. 24214; cfr. anche Cass. civ., sez. I, 27 marzo 2018, n. 7550, secondo la quale *"ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1 medesima disposizione, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria"*), in ragione



della *idem ratio* tra i due istituti e della concorsualità sempre più spiccata della procedura di liquidazione del patrimonio e considerato anche che l'art. 283 CCII prevede ora l'esdebitazione di diritto del sovraindebitato a seguito del provvedimento di chiusura, o anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione controllata e parallelamente l'art. 280 CCII ha eliso ogni riferimento alla sussistenza del requisito oggettivo. Scompare del tutto, infatti, la condizione della soddisfazione, anche parziale, dei creditori concorsuali.

*

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso

DICHARA

ai sensi dell'art. 14 *terdecies* comma 4 L. 3/2012

definitivamente inesigibili nei confronti della debitrice SCHIAVO LUANA (C.F. SPTMTT71P14F205K)

“i crediti non soddisfatti integralmente” nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio R.G.N.

14/2019, fatti salvi quelli esclusi dall'esdebitazione ai sensi dell'art. 14 *terdecies* comma 3 L. 3/2012

MANDA

il liquidatore a comunicare il presente decreto a mezzo pec a tutti i creditori

AVVISA

i creditori che possono proporre opposizione avverso il presente decreto entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso

DISPONE

la pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale

Si comunichi

Monza, 7/10/2025

Il Giudice

Patrizia Fantin

